



N. 115 O.d.G.

COMUNE DI BERGAMO  
Consiglio Comunale

N. 144 Registro C.C.

N. 44 prop. del.

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 5.640,00 a favore della società 'Sangalli S.p.a.' a titolo di spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo all'affidamento dei lavori di 'Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007', a seguito di sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in data **17 settembre 2012**

**rag. Guglielmo Redondi - Presidente**

**SINDACO**

1 - Tentorio dott. Franco

**CONSIGLIERI**

- |  |   |
|--|---|
| 2 - Allegrini dott. Maurizio           | 22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana   |
| 3 - Amorino Fausto                     | 23 - Fusi dott. Enrico                  |
| 4 - Angeloni Giacomo                   | 24 - Gandi avv. Sergio                  |
| 5 - Baraldi rag. Gianfranco            | 25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia         |
| 6 - Barbieri dott. Giancarlo           | 26 - Grossi geom. Vittorio              |
| 7 - Belotti rag. Daniele               | 27 - Lanzani prof.ssa Silvia            |
| 8 - Benigni prof. Francesco            | 28 - Lorenzi dott. Stefano              |
| 9 - <del>Benassi dott. Maurizio</del>  | 29 - Marabini dott. Valerio             |
| 10 - Brembilla geom. Marco             | 30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina   |
| 11 - Bruni avv. Roberto                | 31 - Marchesi dott.ssa Marzia           |
| 12 - Carminati rag. Lorenzo            | 32 - Mazzoleni ing. Giuseppe            |
| 13 - Carnevali dott.ssa Elena          | 33 - Paganoni Simone                    |
| 14 - Chiorazzi rag. Roberto            | 34 - Pecce dott.ssa Luisa               |
| 15 - Crescini dott. Claudio            | 35 - <del>Petralia dott. Giuseppe</del> |
| 16 - <del>D'Avanzo p.i. Raimondo</del> | 36 - Polimeno dott. Demetrio            |
| 17 - De Canio prof. Enzo               | 37 - Redondi rag. Guglielmo             |
| 18 - <del>De Rosa dott. Davide</del>   | 38 - Ribolla dott. Alberto              |
| 19 - Di Giminiani dott. Giuseppe       | 39 - Tognon dott.ssa Paola              |
| 20 - Di Gregorio dott. Carlo Angelo    | 40 - Tomasini p.i. Giamprieto           |
| 21 - Fassi rag. Marco                  | 41 - Zenoni dott. Stefano               |

Presenti all'inizio della trattazione n. 37

**ASSESSORI**

Ceci avv. Gianfranco  
Bandera dott. Massimo  
~~Callioni Leonie~~  
D'Aloia avv. Tommaso  
~~Facoetti dott. Enrico~~  
~~Foppa Pedretti Enrica~~

~~Invernizzi Cristian~~  
Minuti dott. Danilo  
Pezzotta avv. Andrea  
Saltarelli prof. Alessio  
~~Sartirani Claudia~~

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti.

Sull'argomento la Giunta comunale in data 29 agosto 2012 ha presentato la seguente proposta di deliberazione, distribuita a tutti i consiglieri:

(vedi proposta unita)

SERVIZIO
27 AGO. 2012
FINANZIARIO



COMUNE DI BERGAMO

AL CONSIGLIO COMUNALE

Bergamo, 21 agosto 2012

**Area:** lavori pubblici  
**Direzione:** strade e parcheggi  
**Servizio:** valorizzazione opere infrastrutturali

N° 44 Reg. Dir. / N° 3 / DIR  
VISIF/16-07



25

On.le Giunta  
SEDE

Per inoltro al  
Consiglio Comunale

**OGGETTO:** riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 5.640,00 a favore della società "Sangalli S.p.a." a titolo di spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007", a seguito di sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia.

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- la società "Sangalli S.p.a.", con sede legale in Mapello, aveva proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia in ordine all'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007" a favore della società "Edil Scavil", con sede legale in Pedrengo (BG);
- alla data odierna i lavori, eseguiti dalla società "Edil Scavil S.r.l.", risultano ultimati e collaudati;
- con sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric., in allegato per una completa disamina dei fatti, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia ha accolto il ricorso presentato dalla società "Sangalli S.p.a." e, per la parte di interesse del presente provvedimento, ha disposto in ordine al pagamento delle spese di lite;
- avverso la suddetta sentenza l'Amministrazione Comunale ha proposto appello, tuttora pendente, avanti al Consiglio di Stato;
- per completezza di informazione si evidenzia che, in ottemperanza alla suddetta sentenza, è stata effettuata la verifica "virtuale" di congruità dell'offerta presentata dalla società "Sangalli S.p.a." e, in esito a tale verifica, è stata dichiarata la non congruità di tale offerta;
- avverso tale determinazione dell'Amministrazione Comunale la società "Sangalli S.p.a." ha proposto nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia.



COMUNE DI BERGAMO

Considerato che:

- è necessario provvedere al pagamento delle spese di lite liquidate a favore della società "Sangalli S.p.a." e poste a carico del Comune di Bergamo con la richiamata sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia, nella misura di seguito indicata:

euro 3.500,00	(50% delle spese di lite pari ad euro 7.000,00)
euro 140,00	(CPA 4%)
euro 2.000,00	(contributo unificato posto a totale carico del Comune)

- il pagamento deve essere disposto a prescindere dagli ulteriori adempimenti posti a carico del Comune dalla sentenza indicata ed a prescindere dall'esito dell'appello promosso avanti al Consiglio di Stato.

Visto pertanto l'art. 194 comma 1° lettera a) del D.lgs. 267/00, che consente di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive, e dato atto che ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal legislatore.

Tutto ciò premesso e considerato

### SI PROPONE

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 5.640,00 a favore della società "Sangalli S.p.a." a titolo di spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo all'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno 2007", a seguito di sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 5.640,00, imputandola al capitolo 63200 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.   
 INTERVENTO 3010508 - QUERE  
STRADALE
3. Di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma di spettanza.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 267/00, per addivenire in tempi brevi alla liquidazione di quanto dovuto.

Il Dirigente  
Dott. Arch. Dario Mazza

Il Dirigente di area  
Dott. Arch. Giorgio Cavagnis



Assessore ai lavori pubblici  
Prof. Alessio Saltarelli

Alessio Saltarelli

Allegati: copia sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. - n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sez. di Brescia + nota in data 11.05.2012 n° U0062439 P.G. il dirigente della Direzione autonoma "Avvocatura comunale" + nota dell'Avv. Aldo Coppetti.



COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE AUTONOMA  
 AVVOCATURA COMUNALE  
 Piazza G. Matteotti n. 27 - 24122 Bergamo  
 TEL. 035/399.346-399.335 - FAX 035/399.578  
 e-mail: [avvocatura\\_comunale@comune.bg.it](mailto:avvocatura_comunale@comune.bg.it)  
 VG/lc

Bergamo, 11 maggio 2012

N. U 0062439 p.g.  
 (V.1-F0094-08)

Trasmessa via fax  
n. 035/399.762

ALL'AREA LAVORI PUBBLICI  
 c.a. arch. Pietro Foresti

SEDE

e p.c.

Trasmessa via fax  
n. 035/42.84.818

Preg. Sigg.  
 Avv. ALDO COPPETTI  
 Via Sant'Orsola, 19/D

24122 BERGAMO

**OGGETTO:** SANGALLI S.p.a. c/ COMUNE DI BERGAMO + 1 avanti al T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, (n. 898/08 r.g. - n. 1736/2011 Reg.Sent.)

Con riferimento al contenzioso indicato, si prega di voler cortesemente provvedere al pagamento delle spese di lite liquidate a favore della Società Sangalli e poste a carico del Comune dalla sentenza, nella misura di seguito indicata:

€.	3.500,00	(50% delle spese di lite di €. 7.000,00)
€.	140,00	(CPA 4%)
€.	<u>2.000,00</u>	(contributo unificato posto a totale carico del Comune)
€.	5.640,00	
	=====	

con le modalità indicate nella comunicazione che si allega alla presente, trasmessa dal Legale di controparte.

Si precisa che il pagamento dovrà essere disposto a prescindere dagli ulteriori adempimenti posti a carico del Comune dalla sentenza indicata e a prescindere dall'esito dell'appello promosso avanti al Consiglio di Stato.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
 Avv. Xiffo Grilli

All.c.s.

**COPPETTI & IANNITELLI**  
**STUDIO LEGALE****AVV. ALDO COPPETTI****AVV. CRISTIANO IANNITELLI**

Bergamo, li 10 febbraio 2012

Spett. Edil Scavil S.r.l.

Via Garibaldi, n. 55

24066 PEDRENGO (BG)

*Raccomandata A.R.*

E p.c. Preg.mo Avv. Vito Gritti e Gent.ma Avv. Silvia Mangili

Piazza Matteotti, n. 27

24122 BERGAMO

*Comunicazione a mezzo fax n. 035.399578*

E p.c. Spett. Sangalli S.p.A.

Via S. Cassiano, n. 8

24030 MAPELLO (BG)

*Comunicazione a mezzo fax n. 035.4945629***Oggetto: Sangalli S.p.A. / Comune di Bergamo / Edil Scavil S.r.l. (sentenza n. 1736/11 del T.A.R. Lombardia, sez. Brescia)**

In relazione all'oggetto, preso atto della nota prot. n. 9324 del 23/01/2012 dell'Avvocatura Comunale di Bergamo, preciso che, in virtù di quanto statuito dal T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, con la sentenza in epigrafe, l'importo dovuto alla mia assistita, Sangalli S.p.A., ammonta a complessivi € 9.280,00, pari ad € 7.000 per spese, competenze ed onorari di difesa + € 280 per C.P.A. (4%) + € 2.000 per contributo unificato ex art. 13 del D.P.R. n° 115/02.

1

---

AVV. ALDO COPPETTI  
VIA SANT'ORSOLA, 19/D - 24122 BERGAMO  
TEL. 035 42 84 783 - FAX: 035 42 84 818  
E-MAIL: [aldocop@iscali.it](mailto:aldocop@iscali.it)  
PEC: [avvaldocoppetti@cnfpec.it](mailto:avvaldocoppetti@cnfpec.it)  
C.F. CPPLDA71E29A794W P.I. 02596270161

**COPPETTI & IANNITELLI**  
**STUDIO LEGALE**

**AVV. ALDO COPPETTI**

**AVV. CRISTIANO IANNITELLI**

Ciò con riserva di imputare le successive spese occorrente in caso di mancato adempimento spontaneo da parte dei debitori, nonché l'IVA se ed in quanto dovuta *ex lege*.

Il pagamento dovrà essere effettuato, rimettendo assegno circolare intestato a Sangalli S.p.A. presso il mio studio, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Sangalli S.p.A. in essere presso BANCA INTESA SANPAOLO SPA - Ag. Ponte S. Pietro, avente il seguente IBAN:

• IBAN IT 75 V 03069 53371 000002958108.

Rimango in attesa di ricevere evidenza del pagamento spontaneamente disposto, dovendo, in difetto, procedere come per legge, con conseguente aggravio di spese.

I migliori saluti

Avv. Aldo Coppetti



N. 01736/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 00898/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sangalli Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Coppetti e Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Cadorna n. 7;

*contro*

Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Gritti e Silvia Mangili, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;

*nei confronti di*

Edil Scavil Srl, non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE



DEFINITIVA ALLA CONTROINTERESSATA  
DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELLE  
ASFALTATURE PER L'ANNO 2007;

- DEL VERBALE E DELLE OPERAZIONI DI GARA DEL  
12/5/2008 E DEL 6/6/2008;

- DELLA RELAZIONE DI VERIFICA SULL'ANOMALIA  
DELL'OFFERTA DELLA DITTA VINCITRICE DEL  
30/5/2008;

- DELLA NOTA DI DINIEGO DELL'ACCESSO DEL  
30/6/2008, E DELLA CONFERMA DEL DINIEGO DEL  
25/7/2008;

e per la condanna

AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE PER  
MANCATA AGGIUDICAZIONE.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza istruttoria collegiale n. 193 depositata il  
25/11/2010;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott.  
Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara in epigrafe, avente per oggetto l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento delle asfaltature anno 2007.

L'importo complessivo degli interventi era fissato in 800.000 € oltre IVA (di cui 11.000 € per oneri di sicurezza), ed il criterio di aggiudicazione era quello del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi delle opere a misura posto a base di gara.

All'esito del confronto comparativo Sangalli si è piazzata al secondo posto con un ribasso del 33,35%, dietro alla controinteressata che ha praticato uno sconto del 41,50% sull'importo a base d'asta.

La verifica di congruità dell'offerta della vincitrice – resa necessaria dallo scostamento di 15 punti rispetto alla soglia di anomalia individuata nella percentuale del 26,50% – veniva compiuta mediante l'esame delle giustificazioni allegate e si concludeva positivamente, per cui Edil Scavil veniva dichiarata aggiudicataria dell'appalto.

Supponendo l'irrazionalità delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante, con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

A. Violazione degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, violazione della par condicio e del principio di trasparenza, inattendibilità dell'offerta dell'impresa proclamata vincitrice in quanto:

- di fronte ad uno scostamento del 56,56% rispetto alla soglia di anomalia, e quindi ad un ribasso decisamente consistente, la valutazione del Responsabile del procedimento in data 30/5/2008 circa la congruità dell'offerta (doc. 9) si rivela assolutamente inadeguata, in quanto le verifiche non sono in alcun modo documentate e neppure descritte (salvo il semplice richiamo alle giustificazioni presentate);
- nelle lavorazioni principali (articoli n. 8, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, che rappresentano il 70% dell'importo contrattuale a base di gara) l'incidenza più significativa è data dal costo dei materiali (tra il 60 e il 70%) ovvero – per la fresatura della pavimentazione – dal costo di macchinari e trasporti (75% circa);
- è sorprendente che un ribasso così consistente provenga da un'impresa che non dispone di un proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di proprie macchine fresatrici (mentre le imprese collocate ai primi posti – tra cui la ricorrente – vantano un parco mezzi molto ampio);
- Edil Scavil ha praticato ribassi consistenti rispetto ai prezzi indicati dal Comune, già scarsamente remunerativi (cfr. doc. 12 tabella di raffronto per le voci di prezzo degli articoli 17, 18, 19 e 20 – le pavimentazioni bituminose – che rappresentano il 60,72% dell'importo a base di gara); i prezzi desumibili dal prezzario Opere Pubbliche della Regione Lombardia e dal Bollettino informativo delle opere edili della CCIAA di Bergamo erano ancora più elevati;

questi elementi avrebbero dovuto imporre una verifica ispirata a canoni rigorosi e non meramente cartolare, da estendere ai contratti di fornitura caratterizzati da prezzi particolarmente bassi;

- a fronte di sconti per oltre il 40% sulle 4 voci principali, Edil Scavil si è giustificata richiamando le schede analisi dei prezzi (non esibite) e invocando l'adozione di soluzioni tecniche (tra cui il richiamo all'offerta Fenaroli evidentemente conveniente); è in ogni caso errato stimare il costo dei materiali facendo riferimento ad un'offerta che risale ad epoca antecedente ai lavori da aggiudicare (appalto per manutenzione ordinaria);
- le condizioni eccezionali vantate riguardano un appalto di manutenzione ordinaria, che contempla interventi per loro natura non programmabili, per cui non si comprende quale sinergia sia realizzabile;
- con riguardo alle giustificazioni dell'impresa (doc. 16), è assolutamente contraria ad ogni logica commerciale l'affermazione per cui i costi dei materiali restano bloccati per 6 mesi, visto che nel mercato del bitume il prezzo ha subito un incremento del 41% nel periodo tra aprile e luglio 2008 (doc. 19);
- sempre sulle giustificazioni, il costo del trasporto non può non incidere sul cantiere (l'impresa vincitrice si avvale di terzi, per cui i costi sono destinati a lievitare);
- identico ragionamento riguarda la fresatura di pavimentazione stradale (articolo 8, sconto praticato del 59,572%), da effettuare con

macchinari di terzi perché l'impresa si è dichiarata priva dei mezzi necessari alle lavorazioni;

- le economie da reimpiego rifiuti (nelle soluzioni tecniche si fa riferimento a riciclo di materiale proveniente da fresature per ottenere pietrisco da usare nei cantieri) non sono ammesse in base al bando, che prevedeva il conferimento in discarica (con corrispettivo) e comunque detti materiali sono rifiuti speciali per i quali – per il trasporto fuori dal cantiere – occorre l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ex art. 212 del D. Lgs. 152/2006 (non dimostrata), così come serve una specifica autorizzazione per il recupero dei materiali finalizzato al reimpiego edilizio (art. 208); Sangalli chiede esibizione dell'autorizzazione provinciale 12/2/2007 n. 425.

Parte ricorrente chiede inoltre l'esperimento di una C.T.U. per un'indagine accurata sulle deduzioni svolte. Domanda altresì il risarcimento del danno patito per effetto della condotta dell'amministrazione. Per una più completa conoscenza delle operazioni di gara la ricorrente chiede anche l'accesso a tutti gli atti dell'offerta della controinteressata, adducendo il rifiuto dell'amministrazione ad esibirli nella loro integrità.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame e dando atto della stipulazione del contratto – avvenuta l'11/7/2008 – e dell'avanzato stato dei lavori. A fronte del deposito di tutti gli atti di gara richiesti, parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.

Con motivi aggiunti depositati il 19/11/2008 la ricorrente ribadisce e specifica le censure già esposte. In particolare sottolinea l'abnorme scostamento delle caratteristiche e del costo dei materiali (come dichiarati) rispetto agli effettivi prezzi di mercato:

- per il tout-venant bitumato cm. 8 (scheda 17) – ribassato del 42,116% – il peso specifico è gravemente sottostimato, poiché sono state indicate 1,7 t./mc. quando quello reale in opera è pari a 2,2/2,3 t/mc. (ottenuto considerando il peso effettivo “soffice” all’impianto e la compattazione in sede di stesa dello stesso, con aumento di volume del 20%); nella scheda 9 Edil scavi ha indicato un peso più realistico (2,05 t./mc.);
- il prezzo indicato in 17,90 €/ton. con la produzione dell’offerta della ditta Fenaroli è molto al di sotto della media di mercato, che si attestava all’epoca tra i 35 e 40 €/ton.; in ogni caso la stessa impresa ha presentato nello stesso periodo offerte si attestano su livelli di prezzo tra 36,40 € e 41,56 € a tonnellata (docc. 22 e 23);
- per la manodopera la vincitrice aveva indicato nelle giustificazioni una squadra di 5 persone (cfr. doc. 15), mentre nella scheda analisi prezzi (doc. 21) sono 4 (2 operai comuni, 1 qualificato ed 1 specializzato);
- il costo dei noli è sottostimato, né sono stati verificati i costi orari di vibrofinitrice e rullo (vedi schede 22 e 25 - doc. 8 Comune), in ogni caso nei noli “a freddo” va aggiunto il costo della manodopera; vi sono incongruità tra costi, dato che nella scheda n. 7 per il mini

escavatore è indicato un costo orario di 13,03 €, mentre per vibrofinitrice si giunge a 19 €/ora e per il rullo a 8 €/ora;

- per il pietrischetto bitumato (ribasso del 41,344%) valgono le stesse considerazioni (peso specifico sottostimato, prezzo Fenaroli inattendibile, squadra di lavoro con 4 operai in luogo di 5);

- analoghi rilievi sono svolti per il tappeto d'usura in conglomerato bituminoso steso a mano (anche se il peso specifico è corretto);

- per la manodopera gli operai scendono a 3 nelle schede 19 e 20, mentre si registra un paradossale incremento nella stesa con ben 4.000 mq. al giorno di tappeto di usura;

- sono espresse perplessità per trasporti e noli, oltre ad altre incoerenze minute.

Parte ricorrente conclude affermando l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Il Comune di Bergamo a sua volta sostiene che:

- la Società ha eseguito i lavori senza alcuna contestazione;

- l'ampio ribasso è stato determinato da condizioni organizzative, economiche, produttive e commerciali dell'offerente, e la stazione appaltante ha condotto un'accurata attività di valutazione per verificare la congruità dell'offerta;

- sulle osservazioni tecniche, il peso specifico del conglomerato (tout-venant bitumato) è variabile in funzione della tipologia, provenienza, granulometria dell'aggregato litico, nonché della percentuale di bitume, ed è convenzionalmente fissato da 1700/1800

a 1900/2000 Kg/mc.;

- anche se fosse inferiore a quanto sostenuto dalla ricorrente, la differenza determinerebbe un lieve incremento di costo, tutto sommato trascurabile, e in ogni caso fa fede l'offerta Fenaroli (di 17,90 € a tonnellata);

- la manodopera è pari a cinque unità, e l'autista dell'autocarro (nolo "a caldo") contemporaneamente svolge il ruolo di operatore dei mezzi;

- per le macchine operatrici (come vibrofinitrice e rullo) i prezzi sono quelli riportati nelle apposite schede ed è previsto il nolo "a caldo";

- lo stesso discorso vale per la fornitura di pietrischetto e per le altre voci.

Nella memoria depositata il 26/10/2010 parte ricorrente rileva che, dai documenti depositati dal Comune (relazione della Direzione lavori sul conto finale), si apprende che nel corso delle opere è stata autorizzata una perizia di variante per una maggiore spesa di 317.435 € (e dunque oltre i 200.000 € ammessi per legge): detta cifra eleva l'importo contrattuale da 472.565 € a 790.000 €, con raggiungimento dell'originaria base d'appalto di 800.000 €.

Con ordinanza istruttoria collegiale n. 193 depositata il 25/11/2010 questo Tribunale ha disposto il compimento di una verifica nel contraddittorio delle parti, e l'ha affidata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e la Liguria.

L'attività doveva dare puntualmente conto, previa acquisizione dei



documenti pertinenti ed eventuale accesso ai luoghi, dell'attendibilità del giudizio favorevole emesso dal Comune di Bergamo in esito alla verifica di anomalia, alla luce di tutte le prospettazioni illustrate dalla ricorrente con l'ausilio di una perizia di parte (e delle controdeduzioni dell'amministrazione).

In data 21/7/2011 l'incombente istruttorio è stato adempiuto.

Alla pubblica udienza del 30/11/2011 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

#### DIRITTO

La ricorrente lamenta l'anomalia dell'offerta dichiarata vincitrice in esito alla procedura comparativa indetta dall'amministrazione per aggiudicare l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento delle asfaltature anno 2007.

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un sub-procedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di individuazione della proposta migliore, e si esprime in un'indagine di contenuto tecnico-economico secondo una precisa ratio di fondo che è quella di evitare l'aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità del lavoro, fornitura o servizio oggetto di affidamento.

La giurisprudenza prevalente ha ripetutamente osservato che il giudizio di verifica della congruità di un'offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme

(Consiglio di Stato, sez. V – 8/9/2010 n. 6495) e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (Consiglio di Stato, sez. V – 11/3/2010 n. 1414; sez. IV – 20/5/2008 n. 2348). Al contempo occorre rilevare che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto (Consiglio di Stato, sez. VI – 21/5/2009 n. 3146; sentenza Sezione 10/8/2011 n. 1242, che risulta appellata).

2. Passando ad esaminare la relazione del verificatore, lo stesso doveva focalizzare l'attenzione anzitutto sull'offerta presentata da Edil Scavil Srl in sede di gara, con particolare riguardo:

a) ai consistenti ribassi praticati dall'impresa rispetto ai prezzi indicati dal Comune, che sarebbero già scarsamente remunerativi rispetto a quelli desumibili dal prezzario Opere Pubbliche della Regione Lombardia e dal Bollettino informativo delle opere edili della CCIAA Bergamo (cfr. tabella di raffronto doc. 12 ricorrente);

b) alla circostanza che l'impresa aggiudicataria non disponeva di un proprio impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di proprie macchine fresatrici, a differenza delle imprese collocate ai

primi posti in graduatoria;

c) ai costi dei trasporti, dei noli e della manodopera;

d) alle esibite economie da reimpiego dei rifiuti, verificando documentalmente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (autorizzazione provinciale);

e) alla controversa stima del peso specifico del tout venant bitumato e degli altri materiali indicati;

f) alla congruità del prezzo esibito (a sostegno delle giustificazioni) nelle offerte Fenaroli, asseritamente molto inferiori alla media di mercato;

g) alla manodopera utilizzata secondo quanto attestato nella scheda analisi prezzi n. 17 della controinteressata, ossia 4 operai.

2.1 L'indagine condotta dall'Ing. Alfio Leonardi è sfociata in conclusioni che sostanzialmente collimano con le prospettazioni avanzate da parte ricorrente, in particolare con riguardo alle discrasie più evidenti.

2.2 In relazione al tout venant bitumato cm. 8 (scheda 17), il prezzo offerto dall'impresa vincitrice è più basso del 52,41% dal prezzo indicativo ANAS per l'anno 2008. Nell'esame della consistente riduzione, il verificatore concorda con Sangalli nell'indicare il corretto peso specifico del conglomerato bituminoso compattato in 2,2 t/mc. (in luogo delle 1,7 t./mc. riportate in sede di gara). Anche il prezzo ottenuto da Edil Scavil presso la ditta Fenaroli per il tout-venant bitumato (17,90 €/ton.) risulta fuori mercato, quando la

media risultava di circa 25 €/t, e quindi leggermente inferiore alla cifra evocata da parte ricorrente ma comunque ben più elevata (circa il 40% in più) dell'ammontare unitario esibito in sede di gara. La stima di manodopera e i trasporti è ritenuta accettabile, mentre per il noleggio della vibrofinitrice il costo quantificato in offerta è pari alla metà di quello effettivo.

2.3 Le considerazioni appena sviluppate sono ripetute per il pietrischetto bitumato (scheda 18 - ribasso del 57,32% sul prezzo indicativo ANAS sull'anno 2008): al grave deficit di peso specifico si accompagnano l'errore sul costo dell'emulsione bituminosa (0,050 € dichiarati in luogo di 6,24 € al mq.), la sottostima dell'offerta Fenaroli (19,50 €/t invece del prezzo congruo di 28,91 €/t) e il costo orario inattendibile della vibrofinitrice. Ad identiche conclusioni si perviene per il tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di 3 cm. (art. 19), con l'unica eccezione del peso specifico che in questo caso è stato quantificato in modo corretto. Inveritiera è ritenuta la prospettata possibilità di impiegare 3 operai per una produzione media giornaliera di 4.000 mq./giorno, i quali permetterebbero (con le attrezzature proposte) di raggiungere la metà della quantità indicata. Sono incongrui anche il costo del trasporto (0,123 €/mq. offerti in luogo della cifra congrua di 0,1855 €/mq) e del nolo della vibrofinitrice (2,19 €/mq. proposti invece di 4,44 €/mq.). Anche la fresatura di pavimentazioni stradali (art. 8) racchiude stime complessivamente inattendibili (cfr. pag. 11 relazione). Dubbi sono

espressi poi sul reimpiego del materiale di risulta, anche perché l'autorizzazione provinciale non risulta idonea al trasporto e stoccaggio dei materiali in questione (rifiuti non pericolosi).

2.4 L'ing. Alfio Leonardi termina la propria relazione in questa parte sottolineando che "Stante la rilevanza delle osservazioni e delle incongruenze emerse nelle analisi giustificative fornite dall'impresa, pare corretto sintetizzare per tutti i prezzi esaminati che non sembra logicamente attendibile il giudizio di non anomalia espresso dal Comune di Bergamo. Le analisi dei prezzi, infatti, fanno riferimento a prezzi elementari, a tempi esecutivi delle lavorazioni e dei trasporti, a noleggi e talvolta a pesi specifici dei materiali che non hanno riscontro nella realtà. Non sono emerse nemmeno eventuali condizioni speciali di cui godrebbe l'impresa, tali da rendere comunque remunerativi i prezzi offerti, anormalmente bassi".

2.5 In buona sostanza, contrariamente a quanto sostiene il Comune l'anomalia accertata si fonda sull'inattendibilità di una pluralità di voci le quali – per la loro rilevanza ed incidenza complessiva – rendono l'intera operazione economica non plausibile e che, per l'effetto, non era suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 8/7/2010 n. 4434; sentenza della Sezione 21/1/2011 n. 147): il Comune ha sottoposto ad esame la composizione dell'offerta ma ha ommesso di segnalare che numerosi dati denotano la sua insostenibilità e la sua incapacità a garantire l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico. La

relazione tecnica di parte ricorrente – predisposta dall'Ing. Carlo Bianchi sulla base delle deduzioni del verificatore e depositata il 9/11/2011 – racchiude il calcolo dei costi aggiuntivi non giustificati dalla ditta Edil Scavil, mediante la moltiplicazione dei prezzi unitari (rettificati nella perizia) per le quantità poste a base di gara: il risultato così ottenuto è uno squilibrio economico che supera i 200.000 € (pag. 3). Di fronte a tale quadro complessivo è evidente che l'elenco delle singole anomalie ed il dato economico complessivo si riflettono sulla sostenibilità della proposta economica nel suo complesso, rendendola inverosimile e completamente squilibrata.

3. La bontà delle conclusioni raggiunte dall'Ing. Leonardi non è incisa dalle obiezioni sollevate dall'amministrazione comunale. Anzitutto la resistente non documenta la difformità del prezziario ANAS del Piemonte rispetto ai valori di mercato all'epoca rintracciabili in Lombardia. Peraltro parte ricorrente aveva già dato conto dell'incremento abnorme del prezzo del bitume nel periodo aprile-giugno 2008 (+ 41%) e altresì dei macroscopici scostamenti di prezzo tra l'offerta di Edil Scavil e i prezzi unitari del Prezziario delle Opere Pubbliche 2007 della Regione Lombardia e del Bollettino della CCIAA di Bergamo (tabella di confronto – doc. 12 ricorrente). I dati riportati da Sangalli e dal verificatore danno conto di valori differenziali talmente elevati da rendere irrilevante anche la dedotta erronea applicazione della variazione percentuale ISTAT dal 2004 al 2008 (8,36% in luogo del 20%), in disparte le turbolenze del mercato

nel periodo che sono già state illustrate. Quanto alla mancata valorizzazione delle controdeduzioni dell'amministrazione, pare al Collegio sufficiente che la relazione del verificatore riporti i dati ritenuti congrui e le correlate valutazioni, ossia il punto di vista tecnico sviluppato in maniera coerente e lineare. Detto percorso è stato correttamente intrapreso dall'Ing. Leonardi, che non ha lasciato dubbi o punti oscuri sulle conclusioni raggiunte.

4. Il fatto che i lavori siano stati correttamente eseguiti e collaudati non interferisce con il giudizio di anomalia dell'offerta. Peraltro si può fare cenno alla seconda "anomalia" dell'operazione condotta dal Comune, il quale ha approvato una perizia di variante per un importo superiore al limite di legge, rispetto al quale lo stesso verificatore ha condiviso il giudizio del perito di parte ricorrente sui nuovi prezzi concordati tra stazione appaltante ed appaltatore, che risultano sovrastimati. La mancata applicazione – evidenziata dal Comune – del ribasso del 41,50% in realtà non elide il problema, trattandosi comunque di un maggiore spesa ingiustificata di oltre 100.000 €: in buona sostanza l'appaltatore ha verosimilmente compensato i ribassi eccessivi praticati nel confronto comparativo con opere extracontrattuali per le quali ha ottenuto una variante ben superiore al limite di legge di 200.000 € (art. 154 del DPR 554/99). Peraltro il dato emerso non deve essere necessariamente approfondito in questa sede (il Comune ha dedotto trattarsi di varianti estranee all'oggetto della gara, approvate per motivi di

massima urgenza), ove viene in rilievo come verosimile strumento che ha permesso ad Edil Scavil di sostenere economicamente l'intera operazione. I consistenti dubbi di legittimità e congruità rilevati dal verificatore impongono tuttavia a questo Tribunale di trasmettere gli atti di causa alla Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

In conclusione il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, e coglie nel segno la domanda di accertamento dell'illegittimità degli atti assunti dalla stazione appaltante.

5. A questo punto deve essere affrontata la domanda risarcitoria.

5.1 Dato che l'offerta della controinteressata doveva essere (senza alcun ragionevole dubbio) esclusa dalla competizione e tenuto conto che il contratto è stato interamente eseguito, ad avviso del Collegio l'esistenza ("an") del danno è stata provata in modo univoco – dato che con la corretta applicazione delle regole di gara la ricorrente avrebbe ottenuto il miglior piazzamento in graduatoria – e gli elementi a disposizione sono sufficienti ad emettere una pronuncia che statuisca sul "quantum" spettante a titolo di riparazione pecuniaria. La dedotta complessità tecnica della verifica non può essere invocata come esimente dal Comune: il profilo dell'accertamento della colpa ha infatti perso consistenza alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CE, sez. III – 30/9/2010 (causa C-314/2009), più volte richiamata dalla Sezione (cfr. da ultimo nella pronuncia pubblicata in data odierna 30/11/2011 n. 1673) ed



applicata di recente dal Consiglio di Stato (sez. V – 2/11/2011 n. 5837).

5.2 Il Comune obietta che, a fronte di una gara conclusa con l'aggiudicazione in data 6/6/2008, il gravame è stato notificato soltanto il 15/9/2008, e tale condotta denoterebbe trascuratezza e negligenza dato che erano trascorsi oltre 3 mesi dall'aggiudicazione (ed i lavori erano in fase avanzata). Sangalli ha osservato che sulla tempistica del ricorso ha interferito il ritardo nell'esibizione dei documenti i quali – a fronte dell'istanza di ostensione del 13/6/2008 – sono stati rilasciati solo in parte il 3/7/2008 e di seguito (30/7/2008) è intervenuto l'atto di diniego che ha costretto la proposizione di un gravame parzialmente "al buio". Dette circostanze impediscono in effetti di configurare un concorso di colpa a carico della ricorrente.

5.3 E' tuttavia necessaria una precisazione, in quanto la stazione appaltante – anche a fronte dell'offerta di Sangalli – avrebbe dovuto preventivamente formulare il giudizio di congruità, avendo l'impresa seconda classificata praticato un ribasso superiore alla soglia-limite (l'amministrazione si è logicamente concentrata sugli elementi dell'offerta dichiarata vittoriosa). Pertanto il Comune è tenuto anzitutto a provvedere alla verifica in contraddittorio dell'anomalia dell'offerta di parte ricorrente, secondo i principi del Codice dei contratti.

5.4 Risulta poi opportuno individuare i criteri generali che, in caso di

esito favorevole della suddetta verifica, serviranno da guida per la formulazione della proposta risarcitoria da parte del Comune di Bergamo ed il raggiungimento di un accordo con la ricorrente (art. 34 comma 4 del Codice del processo amministrativo – per un’applicazione sentenza Sezione 4/11/2010 n. 4552). In particolare la stazione appaltante dovrà:

- attenersi all’offerta economica presentata da parte ricorrente in sede di gara;
- valorizzare sul punto l’elaborato contenente le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo esibito;
- tenere in particolare conto di tutte le spese che si sarebbero sostenute (compresa manodopera, noleggi e spese generali);
- determinare il margine di guadagno che residua dopo l’applicazione del ribasso indicato in sede di gara.

L’importo così calcolato non dovrà essere automaticamente ridotto per effetto del cd. “aliunde perceptum”, ossia di quanto percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative nel periodo in cui Sangalli avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione. Tenuto conto della natura della controversia, avente per oggetto lavori di asfaltatura, ritiene il Collegio corretta l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti, nell’ambito del quale Sangalli dovrà documentare che – nel periodo di mancata aggiudicazione – non si è procurata prestazioni contrattuali alternative e similari dalla cui

esecuzione ha tratto utili, ovvero che le stesse non avrebbero reso impossibile la contemporanea esecuzione delle opere di cui si discute; viceversa la stazione appaltante potrà invocare, avvalendosi degli elementi in suo possesso ovvero utilizzando il materiale probatorio introdotto da Sangalli, l'esistenza di fatti totalmente o parzialmente impeditivi del diritto al risarcimento.

5.5 Qualora l'amministrazione e la ricorrente non raggiungano alcun accordo decorsi 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, Sangalli potrà chiedere a questo Tribunale l'adozione delle misure necessarie: in quella sede il Collegio si riserva di nominare un Commissario ad acta e di trasmettere (di nuovo) gli atti alla Corte dei Conti, ove sussistano i presupposti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo, mentre gli oneri per la prestazione svolta dal verificatore potranno essere separatamente liquidati previa presentazione di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accerta l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli altri atti impugnati afferenti all'anomalia dell'offerta della controinteressata.

Accoglie, subordinatamente all'esito della verifica "virtuale" di anomalia, la domanda di risarcimento del danno per equivalente, e

per l'effetto condanna l'amministrazione aggiudicatrice a corrispondere una somma di denaro secondo i criteri e le modalità indicate in narrativa.

Condanna il Comune di Bergamo e la controinteressata – in solido tra loro – a liquidare alla ricorrente la somma di 7.000 € a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Condanna altresì l'amministrazione comunale soccombente a rifondere all'impresa ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Sezione regionale della Corte dei Conti, per gli accertamenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

---

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



COMUNE DI BERGAMO

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DIREZIONE STRADE E PARCHEGGI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addi 21.08.2012

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE  
Dot. Arch. Dario Mazza

**AREA RISORSE FINANZIARIE  
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI**

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai lavori pubblici tramite la Direzione "Strade e parcheggi" ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere.....<sup>FAV</sup>.....sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì che la relativa spesa di euro 5640,00 è imputata al Cap. 6320 (Imp. 4683) del bilancio in corso e finanziata con

ENTRATE ESPRENTI  
Addi 28 Agosto 2012


IL RESPONSABILE

**UFFICIO SEGRETERIA**

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

---

Con parere  di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addi 28.8.2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Daniele Perotti

Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 115 avente per oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 5.640,00 a favore della società 'Sangalli S.p.a.' a titolo di spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo all'affidamento dei lavori di 'Manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007', a seguito di sentenza in data 30.11.2011 n° 01736/2011 Reg. Prov. Coll. – n° 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia

(Entra in aula il consigliere Bonassi; sono presenti n. 38 consiglieri).

ASSESSORE PROF. SALTARELLI:

Questo debito fuori bilancio riguarda la società Sangalli nell'ambito di un contenzioso in atto che riguarda lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di asfaltatura del 2007, in quanto c'è stata una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia che, in pratica, ha accolto la richiesta della società Sangalli, seconda classificata, di ricorso contro l'aggiudicazione dei lavori di queste manutenzioni straordinarie alla società Edil Scavil.

Quindi sono spese di lite che la sentenza ci obbliga a pagare. Questo è stato fatto presente anche in seno alla seconda Commissione e quindi il contenzioso continua.

(Esce dall'aula, senza movimento badge, il Sindaco; sono presenti n. 37 consiglieri).

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 37 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità nel testo allegato.

””

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in data 24/08/2012 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in data 28/08/2012 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente nella seduta del 7/9/2012.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio

### DELIBERA

- 1) di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 5.640,00 a favore della società "Sangalli S.p.A" a titolo di spese di lite nell'ambito del contenzioso relativo all'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature – anno 2007", a seguito di sentenza in data 30.11.2011 n. 01736/2011 Reg. Prov. Coll. – n. 00898/2008 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sez. di Brescia;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.640,00, imputandola al capitolo 06320 intervento 1010508 – oneri straordinari del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente delibera, si provvederà con determinazione dirigenziale a liquidare la somma spettante.



Il Presidente invita, quindi il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 37 voti favorevoli.

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

”

Letto, confermato e sottoscritto

Il presidente

f.to: rag. Guglielmo Redondi

Il segretario generale

f.to: dott. Daniele Perotti

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale

**F.TO Dott. DANIELE PEROTTI**

Bergamo li..... **24 SET. 2012** .....

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data..... **17 SET. 2012** .....

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale

**F.TO Dott. DANIELE PEROTTI**

Bergamo li..... **24 SET. 2012** .....

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li.....

.....